



CORTE D'APPELLO DI TRENTO  
N. 3681 /2020

PROCURA GENERALE DI TRENTO  
N. 3029 /2020

30.6.2020

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI  
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI  
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA  
AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA  
AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI  
SEGRETERIA DI PRESIDENZA DELLA CORTE  
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROCURA GENERALE  
AL SERVIZIO PER LA SICUREZZA DELLA PROCURA GENERALE  
e p.c. A S.E. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO DI TRENTO  
A S.E. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO DI BOLZANO  
AI SIGNORI QUESTORI  
AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DEI CARABINIERI  
AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA  
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE  
AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

**LORO SEDI**

Oggetto: emergenza sanitaria - legge 25.6.2020, n. 70 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30.4.2020, n. 28 – apertura al pubblico degli uffici giudiziari - cessazione di efficacia delle misure organizzative di cui all'art. 83 del decreto legge 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24.4.2020, n. 27 e successivamente modificato dal decreto legge 30.4.2020, n. 28.

L'art. 83, comma 6, del decreto legge 17.3.2020, n. 18 prevedeva che nell'ambito di ciascun distretto giudiziario potessero venire adottate misure organizzative straordinarie

al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, nel testo originario, tali misure potevano avere efficacia sino al 30.6.2020.

Il termine è stato esteso al 31.7.2020 dal decreto legge 30.4.2020, n. 28, ma la successiva legge di conversione (legge 25.6.2020, n. 70 in G.U. n. 162 del 29.6.2020), di cui risulta prevista l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha riportato al 30.6.2020 il termine di durata massima delle misure organizzative adottate dai Capi degli uffici giudiziari secondo la procedura e con i contenuti delineati dall'art. 83, commi 6 e 7, del citato decreto legge 17.3.2020, n. 18.

Da ciò deriva che le Misure organizzative distrettuali dell'11.5.2020 hanno cessato di avere effetto dalla data odierna, con conseguente venir meno anche di ogni disposizione limitativa del numero di accessi e delle inerenti modalità (con prenotazione telefonica o telematica) nelle sedi giudiziarie.


Rimanendo tuttavia ferme le altre disposizioni normative, primarie e secondarie, dirette al contenimento del rischio di contagio, anche con il divieto di assembramenti, l'accesso nelle sedi giudiziarie sarà consentito in via ordinaria negli orari di apertura al pubblico degli uffici, ma solo dopo controllo della temperatura mediante *termoscanner* e, in caso di accertato rialzo termico, sarà inibito.

La necessità, inoltre, di assicurare il previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, di utilizzare d.p.i. e di osservare rigorose misure igienico-sanitarie comportano la perdurante esigenza di usare detti d.p.i. e di prevedere che nelle sedi giudiziarie siano sempre disponibili opportuni presidi di sanificazione.

I positivi risultati conseguiti attraverso l'istituzione di due *call center* centralizzati raggiungibili con numero verde suggeriscono al contempo di mantenere, per il momento, la relativa unità organizzativa, della quale l'utenza potrà tuttavia liberamente scegliere di avvalersi o meno.

Sulla base di quanto precede è necessario disporre l'urgente eliminazione dai siti internet degli uffici del testo delle Misure organizzative già adottate, che può risultare fuorviante per l'utenza non professionale, in quanto riporta la data di scadenza del 31.7.2020 ormai anticipata al 30.6.2020 per effetto della legge 25.6.2020, n. 70.

Tanto si è ritenuto necessario rappresentare in via di urgenza, con riserva di ulteriore seguito e di successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Giovanni Ilarda  


Gloria Servetti  
